


I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE



LA DEMOCRAZIA

"**Democrazia**" (dal greco *démos*, popolo e *kratia*, forza, potere) è una parola di cui tutti i regimi politici vogliono fregiarsi. Non c'è regime politico che non si dichiari o che, nel recente passato, non si sia dichiarato democratico: i regimi comunisti dell'Est europeo, il regime comunista cinese, i regimi dei Paesi arabi, le monarchie scandinave, le dittature dei generali sudamericani o dei colonnelli degli Stati africani. Un uso così disparato è reso possibile perché con "democrazia" si può intendere il **potere del popolo**, il **potere per il popolo** e il **potere in nome del popolo**.

Se, dunque, la stessa parola "democrazia" si presta ad ambiguità e può essere usata in modo così diverso, occorre chiarire che cosa intendiamo quando affermiamo che l'Italia è una Repubblica democratica (art. 1 Cost.¹).

▪ La sovranità popolare e la democrazia competitiva

Nella nostra Costituzione, democrazia significa **governo del popolo**. Ciò è detto a chiare lettere dall'art. 1, secondo comma, Cost.: "la sovranità appartiene al popolo".

Ci si deve però intendere su che cosa sia il popolo, al quale la Costituzione attribuisce la sovranità.

La Costituzione italiana è pluralista. Il popolo, perciò, è l'insieme di numerosi soggetti e gruppi sociali, con ideologie, programmi e interessi differenziati e in competizione tra loro.

Dire che la *sovranità appartiene al popolo* significa che il **potere politico deriva da una libera competizione tra tutte le componenti sociali**.

La democrazia prevista dalla Costituzione è una dunque **democrazia competitiva**. Questo tipo di democrazia comporta alcune condizioni:

- **libere elezioni**, con diritto di voto garantito a tutti;
- **pluralità di partiti politici** e possibilità di crearne di nuovi;
- **protezione delle minoranze** dal potere della maggioranza;
- possibilità per le **minoranze di diventare maggioranza**;
- libertà delle opinioni e **uguale accesso** al dibattito politico.

▪ I limiti all'esercizio della sovranità popolare

Il popolo non è onnipotente: esso esercita la sovranità (sovranità popolare) **nelle forme e nei limiti della Costituzione** (art. 1, secondo comma, Cost.). Stabilendo le forme e i limiti della Costituzione detta quelle che si denominano le "*regole del gioco politico*". Essa non si limita a stabilire chi esercita il potere politico (il

¹ - **Articolo 1 Cost.** - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

popolo, per l'appunto), ma prescrive anche come lo deve esercitare. In qualsiasi gioco, le regole sono stabilite prima e chi vuoi giocare, le deve accettare.

Anche per il "gioco politico" è così: le forze politiche non dovrebbero cambiare le regole costituzionali a loro piacimento, altrimenti, le più forti le cambierebbero a proprio vantaggio e la democrazia diverrebbe dittatura.

Per difendere le regole della democrazia competitiva, sono state previste due "garanzie" della Costituzione. Questa formula comprende due cose:

- **la rigidità della Costituzione;**
- **la giustizia costituzionale.**

Ricordiamo che **una Costituzione si dice rigida quando non può essere modificata con una legge ordinaria, ma richiede procedure più complesse e maggioranze più ampie.**

Il contrario della Costituzione rigida è la Costituzione flessibile, che può essere modificata con semplice legge ordinaria.

Il **procedimento legislativo aggravato** previsto per le modifiche alla Costituzione dall'art. 138 Cost. costituisce una garanzia per le minoranze perché, senza il loro accordo, la Costituzione non può essere cambiata.

La giustizia costituzionale consiste in un insieme di poteri della Corte costituzionale che servono a reagire contro gli atti giuridici e i comportamenti contrari alla Costituzione.

Tra questi poteri, spicca il **controllo sulle leggi ordinarie**, posto a garanzia del principio di costituzionalità nel sistema delle fonti del diritto, il quale serve contemporaneamente a impedire gli abusi della maggioranza parlamentare.

Anche gli altri poteri della Corte costituzionale sono rivolti a garantire la Costituzione come regola del gioco:

- **risoluzione dei conflitti di attribuzioni**
- **il giudizio sui reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione**
- **controllo sull'ammissibilità del referendum abrogativo.**

▪ **Le garanzie della Costituzione, esigenza della democrazia competitiva**

La rigidità della Costituzione e la giustizia costituzionale sono due limiti all'onnipotenza del Parlamento.

Se la democrazia consistesse nell'onnipotenza del popolo e (della maggioranza) dei suoi rappresentanti, la rigidità della Costituzione e la giustizia costituzionale rappresenterebbero due limitazioni della democrazia. Invece, **per la democrazia competitiva prevista dalla Costituzione, questi due limiti all'onnipotenza della maggioranza sono elementi irrinunciabili**, in quanto si contrappongono alla cosiddetta **dittatura democratica** ovvero ad un regime **nel quale il potere popolare può tutto, anche combattere ferocemente le minoranze.**

LA LIBERTÀ

Presupposto della democrazia è la libertà dei singoli. Se essi dipendessero da altri, la democrazia si ridurrebbe a semplice facciata, a uno - per così dire - "spettacolo di burattini manovrati dal burattinaio". Per libertà, quindi, possiamo qui intendere la **possibilità di essere se stessi e di differenziarsi dagli altri.**

La Costituzione (dall'art. 13 in poi) si preoccupa di stabilire un ricco catalogo di diritti di libertà e di circondarli di molte garanzie, che hanno il comune significato di un generale **diritto di "essere lasciati in pace"** nell'esercizio delle fondamentali attività umane: il pensiero, la pratica religiosa, i contatti con gli altri uomini, il lavoro ecc.

Naturalmente, **il fatto che la Costituzione riconosca questi diritti di libertà non significa che gli uomini ne facciano uso** (cioè coltivino le proprie attività intellettuali, sociali, lavorative ecc.).

I diritti di libertà sono semplici possibilità. In altre parole, la Costituzione può soltanto stabilire le condizioni giuridiche di una società libera, ma non può assicurare che essa lo sia effettivamente e non prevalgano l'apatia, il conformismo, il servilismo, il carrierismo.

La Costituzione, tuttavia, a fianco del riconoscimento dei diritti, richiede l'adempimento degli "inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 Cost.²).

Si tratta di quei doveri, previsti dalla Costituzione stessa (pagare le imposte, prestare il servizio militare) o dalle leggi (assumere nelle imprese i portatori di handicap, dare la propria opera o prestare i propri beni nei casi di calamità pubblica ecc.) che fanno sì che la libertà non si trasformi in egoismo dei più forti a danno dei più deboli.

La libertà di cui parla la Costituzione assume quindi un significato sociale: non deve servire agli interessi egoistici dell'individuo e non deve nuocere alla società, ma deve indirizzarsi a favore del benessere di tutti.

Nota 2 - Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Occorre fare una distinzione fondamentale tra due tipi di diritti di libertà:

- **quelli che riguardano la condizione fisica** (la libertà personale) e spirituale dell'uomo (libertà di coscienza, di fede religiosa, di pensiero, di ricerca scientifica e artistica ecc.);
- **quelli che riguardano la condizione materiale** della sua vita (soprattutto le libertà economiche: di proprietà e di iniziativa economica).

Solo le libertà personali e spirituali sono riconosciute in modo assoluto. Interessa, infatti, alla società che ciascun individuo possa esprimere il massimo delle proprie energie personali e spirituali. Se non fosse così, si cadrebbe in un nuovo totalitarismo.

Le libertà materiali o economiche, invece, non sono riconosciute in assoluto (cioè sono libertà relative).

Il loro esercizio può, infatti, avere conseguenze nocive per la società se i singoli ne fanno un uso egoistico (per esempio, se si distruggono l'ambiente e le risorse naturali, come l'acqua e l'aria). Esse, perciò, possono e devono essere subordinate all'interesse generale e ai compiti di giustizia previsti dalla Costituzione.

Liberamente tratto da "Diritto pubblico" di Gustavo Zagrebelsky ed altri

UGUAGLIANZA E GIUSTIZIA

L'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana tratta dell'uguaglianza dei cittadini³. Il primo comma di tale articolo affronta il tema della cosiddetta **"uguaglianza formale"** stabilendo che, di fronte alla legge, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche, ecc.

Tale principio, che trova le sue radici nelle idee illuministiche⁴ XVIII secolo), è patrimonio storico delle rivoluzioni inglese, americana e francese ed esclude in maniera assoluta privilegi a favore di classi o caste sociali, nonché discriminazioni contro gruppi di cittadini (es. persecuzioni contro gli ebrei durante il periodo fascista, esclusione dal diritto di voto per le donne fino al 2 giugno 1946).

L'affermazione del principio dell'uguaglianza formale è fondamentale affinché lo Stato possa definirsi democratico, ma richiede un necessario completamento, che la nostra Costituzione prevede al secondo comma dello stesso art.3. In tale secondo comma, infatti, è sancito il principio della cosiddetta **"uguaglianza sostanziale"**, ovvero della giustizia o dell'equità, la quale si concretizza nel compito che la Repubblica Italiana si è assunta di eliminare (o almeno attenuare) gravi e concrete disparità (di carattere economico, culturale, sociale) tra i cittadini, disparità e ingiustizie concrete che potrebbero rendere il principio dell'uguaglianza formale soltanto un paravento, dietro il quale nascondere enormi e sostanziali disuguaglianze e, quindi, concrete e gravi ingiustizie.

Per evitare tale pericolo lo Stato deve realizzare un sistema di norme e di azioni concrete che prevedano di **trattare in modo diseguale soggetti disuguali**, allo scopo di favorire coloro che sono socialmente più deboli.

Il principio dell'uguaglianza sostanziale è patrimonio storico delle lotte sociali soprattutto delle forze socialiste e cattoliche, svoltesi in Europa nell'800 e nel '900.

La Repubblica italiana, attuando il dettato del secondo comma dell'art. 3, è intervenuta in maniera significativa, in campo economico e sociale proprio allo scopo di realizzare l'uguaglianza sostanziale.

Eccone alcuni esempi:

- istituzione di un sistema sanitario nazionale allo scopo di tutelare la salute pubblica (cfr. art. 32 Cost.⁵);
- istituzione di scuole pubbliche (cfr. artt. 33⁶ e 34⁷ Cost.);

Nota 3 - Art. 3 Cost. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nota 4 - L'illuminismo fu un movimento culturale diffuso nell'Europa che faceva appello ai "lumi" della ragione dell'uomo e della scienza come strumenti di lotta contro l'ignoranza e la superstizione dei secoli precedenti. Raggiunse la massima espansione in Francia con Montesquieu, Voltaire e gli enciclopedisti intorno alla metà del secolo.

Il Settecento può essere denominato il secolo dell'assolutismo illuminato, se si guardano soprattutto gli aspetti politici e sociali, o dell'Illuminismo, se si considerano soprattutto gli aspetti culturali.

Due caratteristiche fondamentali furono la fede nella ragione umana e nella natura. Massimo rilievo ebbe quindi la "razionalità" che portava ad applicare nel campo della conoscenza il metodo sperimentale o scientifico, senza più fare affidamento su altro che non fosse la propria ragione. Il che consentiva di individuare leggi generali che ponessero l'uomo in grado di giungere alla ricostruzione di una nuova era in cui potesse sentirsi, come all'origine, libero e innocente, perché sostenuto dalla propria ragione e liberato dai dogmi della fede.

Nota 5 - Art. 32 Cost. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Nota 6 - Art. 33 Cost. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

- legislazione e misure concrete a favore dei lavoratori (cfr. artt. 35⁸, 36⁹ e 37¹⁰ Cost.);
- legislazione e misure concrete a favore dei soggetti socialmente più deboli come invalidi, disoccupati ecc. (cfr. art. 38 Cost.¹¹);
- realizzazione di imprese pubbliche e sostegno alle imprese private (cfr. artt. 41¹², 42¹³ e 43¹⁴ Cost.);
- realizzazione di un sistema tributario ispirato a criteri di progressività (cfr. art. 53 Cost.¹⁵).

Tali interventi realizzati dalla Repubblica Italiana dal 1946 ad oggi (pur con tutti i limiti e le contraddizioni che ancora caratterizzano il nostro sistema politico - sociale) permettono di qualificare il nostro paese come un Welfare State¹⁶ (Stato sociale o Stato del benessere).

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nota 7 - Art. 34 Cost. - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Nota 8 - Art. 35 Cost. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Nota 9 - Art. 36 Cost. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Nota 10 - Art. 37 Cost. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Nota 11 - Art. 38 Cost. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo art. provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Nota 12 - Art. 41 Cost. - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nota 13 - Art. 42 Cost. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Nota 14 - Art. 43 Cost. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Nota 15 - Art. 53 Cost. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Nota 16 - Lo Stato sociale o Stato assistenziale, conosciuto anche come welfare state (stato di benessere tradotto letteralmente dall'inglese), è un sistema di norme con il quale lo Stato cerca di eliminare le disuguaglianze sociali ed economiche fra i cittadini, aiutando in particolar modo i ceti meno abbienti. Lo Stato sociale è un sistema che si propone di fornire servizi e garantire diritti considerati essenziali per un tenore di vita accettabile. Questi servizi gravano sui conti pubblici in quanto richiedono ingenti risorse finanziarie, le quali provengono in buona parte dal prelievo fiscale che ha, nei Paesi democratici, un sistema di tassazione progressivo in cui l'imposta cresce al crescere del reddito.

INTERNAZIONALISMO E RIPUDIO DELLA GUERRA

La Costituzione respinge nettamente il nazionalismo, che era stato uno dei cardini della politica fascista.

L'Italia è uno Stato nazionale, non nazionalistico; riconosce e difende la propria identità rispetto agli altri Stati, ma adotta, con questi, atteggiamenti aperti, di collaborazione e anche di integrazione.

La sua sovranità, per così dire, è un punto di partenza che non le impedisce di collaborare con gli altri Stati e, addirittura, di riconoscere l'autorità di istituzioni sovranazionali.

▪ I rapporti con l'ordinamento internazionale

Secondo l'art. 10 Cost., l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

L'Italia, pertanto, si considera parte di un ordinamento più vasto, riguardante l'ordine internazionale, le cui norme sono obbligatorie anche in Italia (internazionalismo).

Nello stesso spirito, inoltre, l'art. 117, primo comma Cost. stabilisce che le leggi statali e regionali devono rispettare gli "obblighi internazionali", cioè non solo le norme internazionali generalmente riconosciute, ma anche quelle stipulate bilateralmente con altri Stati, attraverso specifici trattati.

▪ Le limitazioni di sovranità

L'art. 11 Cost. è la base della partecipazione italiana al sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo. Esso afferma che la sovranità può essere limitata in condizioni di parità con gli altri Stati, per creare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Inoltre, impegna l'Italia a promuovere gli accordi internazionali e le organizzazioni rivolte a tale scopo.

Di particolare importanza sono la **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** votata il **10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'ONU** (Organizzazione delle Nazioni Unite), e la **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (del 1950, ratificata dall'Italia nel 1955).

La Convenzione europea presenta un elemento caratteristico: non contiene solamente una lunga e dettagliata lista di diritti, ma sottopone gli Stati aderenti al potere della **Corte europea per i diritti dell'uomo**¹⁷, istituita a Strasburgo.

I cittadini degli Stati europei aderenti possono ricorrere a tale Corte quando siano stati violati i loro diritti fondamentali. Anche l'adesione, del 1957, dell'Italia alla Comunità europea (oggi Unione europea), con le conseguenti limitazioni della sua sovranità, è stata giustificata su quest' articolo della Costituzione).

▪ Il ripudio della guerra

Lo stesso art. 11 Cost. prevede al secondo comma il ripudio della guerra come strumento di offesa della libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Tale rifiuto non equivale al pacifismo, che è ripudio della guerra come tale. Significa invece una concezione della guerra come male, pur se, talora, necessario alla propria difesa.

Ciò esclude tassativamente le guerre di aggressione e giustifica il "sacro dovere" di difesa della patria e l'obbligo di prestare, a questo fine, il servizio militare previsti nell'art. 52 Cost.¹⁸.

L'art. 11 fu approvato dall'Assemblea costituente per consentire la partecipazione italiana all'ONU, istituita nel 1945 con il compito di salvaguardare la pace, promuovere la cooperazione internazionale e diffondere i diritti umani. Quest' articolo ha anche costituito la base per l'adesione italiana alla Comunità europea (nel 1957). Su di esso ci si basa ancora nella lunga strada che dovrebbe condurre alla costruzione dell'Unione europea come vera e propria e di Stati.

Liberamente tratto da "Diritto pubblico" di Gustavo Zagrebelsky ed altri

Nota 17 - La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (anch'essa CEDU) del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa.

Nota 18 – Art. 52 Cost - La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.